



COMUNE DI TAORMINA

Provincia di Messina

CAPITOLATO D'ONERI

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI e TELESOCORSO NELLA CITTA' DI TAORMINA ANNO 2016.

ART. 1

OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente capitolato ha per oggetto la gestione del servizio di assistenza domiciliare (ADA) in favore di anziani soli in condizione di parziale e non autosufficienza – temporanea o definitiva senza idoneo supporto familiare, l'accesso al servizio è consentito a tutti cittadini residenti nel Comune di Taormina persone di 60 anni se uomini, e 55 se donne.

1. L'ADA è un servizio di assistenza strutturato ed organizzato in modo tale da offrire quelle prestazioni necessarie a prevenire e/o rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio favorendo il mantenimento e, se possibile, il reinserimento dell'utente nel proprio nucleo familiare o comunque presso la propria dimora mediante le seguenti prestazioni:
 - Aiuto per il governo e l'igiene dell'alloggio, giornaliero o periodico (riordino del letto e della stanza, pulizia ed igiene degli ambienti e dei servizi, aiuto per la preparazione dei pasti, cambio della biancheria);
 - Aiuto per l'igiene e cura della persona, per favorire l'autosufficienza nell'attività giornaliera (nell'alzarsi dal letto, nella pulizia della persona, nella vestizione, nell'assunzione dei pasti, nella deambulazione e nel movimento degli arti invalidi, nella mobilitazione del sostegno allettato, nell'uso di accorgimenti per migliorare l'autosufficienza);
 - Disbrigo pratiche tipo: pensioni, autorizzazioni richieste mediche, esenzione ticket su farmaci ed esami clinici, richiesta contributi, disbrigo commissioni varie;
 - Sostegno psicologico volto a favorire i rapporti familiari e sociali, anche in collaborazione con il vicinato, le strutture ricreative e culturali, il volontariato, al fine di favorire la partecipazione dei soggetti alla vita di relazione (accompagnamento per visite mediche od altre necessità, presso centri diurni, amici, parenti o per manifestazioni e spettacoli);
 - Sanitarie: di tipo infermieristico professionale (controllo delle terapie, dell'assunzione dei farmaci e della situazione clinica in stretto collegamento con il medico curante, effettuazione o cambio di piccole medicazioni, prevenzione delle piaghe da decubito, assistenza in fase di malattia, iniezioni etc.);
 - Dietetica: formulazione, in collaborazione con il medico curante, di diete per anziani che hanno la necessità di seguire un'alimentazione adeguata per patologie particolari quali diabete, ipertensione, osteoporosi etc. e il loro monitoraggio;
 - Fornitura di n. 6 (sei) impianti di telesoccorso ad anziani soli e non autosufficienti.
2. L'offerta dovrà essere redatta tenendo presenti le indicazioni, i vincoli e le prescrizioni del presente capitolato.

3. I concorrenti dovranno presentare l'offerta per i servizi di cui al comma 1 del presente articolo e non per parti di esso. Non è ammessa la possibilità di presentare varianti.

ART. 2 MODALITA' DI AFFIDAMENTO

Le modalità di affidamento del servizio di assistenza domiciliare agli anziani e telesoccorso sono quelle previste dall'art. 15 della Legge Regionale 8 gennaio 1996 n. 4, come modificata ed integrata dalla Legge Regionale n. 22/96 e successive modifiche ed integrazioni nonché dal D.Lgs. 163/2006.

ART. 3 DURATA DELL'AFFIDAMENTO

1. La durata del servizio di assistenza domiciliare agli anziani e telesoccorso è di anni uno a decorrere dalla data di effettivo avvio del servizio e di acquisizione di formale accettazione.
2. E' escluso il rinnovo tacito. Sino alla comunicazione del servizio, l'Ente affidatario è tenuto a garantire il proseguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione dei compensi alle condizioni della convenzione di affidamento.

ART. 4 REQUISITI RICHIESTI

1. Iscrizione alla Camera di Commercio per la categoria occorrente al servizio che trattasi.
2. Iscrizione all'Albo Regionale di cui all'art. 26 della Legge 22/86 sezione assistenza domiciliare agli anziani.
3. Decreto di iscrizione all'Albo Regionale di cui all'art. 26 della Legge Regionale 22/86 per la stipula di convenzione con i Comuni per l'attuazione dell'assistenza domiciliare in favore di utenti anziani.
4. Decreto di iscrizione all'Albo Regionale di cui all'art. 26 della Legge Regionale 22/86 per la sezione del servizio di telesoccorso a favore degli anziani.
5. Insussistenza di stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la legislazione italiana o la legislazione straniera se trattasi di soggetto di altro Stato.
6. Inesistenza di una procedura in corso di cui al comma 5 del presente articolo.
7. Inesistenza di errore grave nell'esercizio dell'attività professionale.
8. Inesistenza di irregolarità, definitivamente accertata, con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali, secondo la legislazione italiana o dello Stato di provenienza.
9. Inesistenza di irregolarità, definitivamente accertante, rispetto agli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse ed i conseguenti adempimenti secondo la legislazione italiana o dello Stato di provenienza.
10. Insussistenza di procedimento in corso o di un provvedimento definitivo per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge n. 1423/1956 e cause ostative previste dall'art. 10 della Legge n. 575/1965 a carico del legale rappresentante.
11. Inesistenza di false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per concorrere agli appalti o alle concessioni.
12. Insussistenza di irregolarità con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili art. 17 Legge n. 68/1999 modificato dalla Legge 133/2008 art. 40 comma 5° o l'inesistenza dell'obbligo del rispetto di tali norme, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiori a 15 (quindici).

13. Conoscenza del (i) luogo (i) ove dovrà essere effettuata la fornitura in parola, delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari tali da consentire il ribasso che sarà offerto.
14. Avere nell'organico tutte le figure professionali stabilite degli standard organizzativi per l'espletamento del servizio e che le stesse siano fornite del prescritto titolo professionale.
15. Di essere in regola contributiva con l'I.N.P.S. e I.N.A.I.L.

ART. 5 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore dovrà assicurare il servizio in attuazione, finalità ed obiettivi previsti dalle Leggi regionali n. 87/1981 e n. 14/1986 nonché dal progetto base redatto dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Taormina e della Legge 328/2000 e in attuazione della convenzione ai sensi dell'art. 16, comma 4°, lettera c) della Legge regionale n. 22/1986.
2. L'appaltatore del servizio, dovrà uniformarsi a tutte le norme emanate dalle competenti Autorità per il fatto di rivestire la qualità di contraente del Comune di Taormina anche in fase di svolgimento del servizio.
3. L'appaltatore è tenuto ad osservare le leggi vigenti in materia di assicurazioni sociali, di igiene, di medicina del lavoro e di prevenzione degli infortuni.
4. Tutto il personale adibito ai servizi di assistenza domiciliare agli anziani dovrà essere munito di un visibile identificativo contenente generalità, qualifica e norme della Ditta affidataria del servizio.
5. L'appaltatore si impegna a fornire, appena iniziato l'appalto, l'elenco nominativo del personale impiegato con le relative qualifiche e mansioni, nonché copia del titolo abilitante a svolgere il servizio e copia del contratto e/o lettera di assunzione firmata per accettazione da ogni operatore, dalla quale risulti la tipologia del contratto, la qualifica e il livello di inquadramento.
6. L'appaltatore è tenuto ad esibire la certificazione dell'avvenuto pagamento, nei confronti degli operatori impiegati nel servizio, delle retribuzioni previste dal C.C.N.L. vigente.
7. L'appaltatore in caso di eventuali assenze del singolo operatore è tenuto ad assicurare il completo e corretto espletamento del servizio programmato, ricorrendo alla sostituzione immediata del personale assente.
8. L'appaltatore è tenuto a fornire i mezzi, gli strumenti e il materiale necessario per l'erogazione del servizio.
9. L'appaltatore avrà l'obbligo di assicurare i livelli occupazionali procedendo all'assunzione del personale, già in forza nell'impresa cessante.

ART. 6 RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'appaltatore del servizio è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni impartite con il seguente capitolato, nonché nell'ottemperanza della convenzione a tutte le norme di Legge nazionali, regionali, comunitarie e regolamenti in materia di appalti di servizi.

ART. 7
DIVIETO DI CESSIONE O SUBAPPALTO

È fatto divieto all'Appaltatore di cedere o subappaltare il servizio, pena l'immediata risoluzione del contratto e del risarcimento dei danni e delle spese causate all'Amministrazione appaltante. In caso di infrazioni alle norme del presente capitolato e della convenzione sottoscritta commesse dal subappaltatore "occulto", unico responsabile verso il Comune di Taormina e verso terzi si riterrà Appaltatore aggiudicatario del servizio, con la conseguenza, inoltre, dall'applicazione del primo paragrafo del presente articolo.

ART. 8
SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE AGGIUDICATARIO DEL SERVIZIO

1. Tutte le spese relative, connesse e conseguenti alla convenzione, nessuna esclusa sono a totale carico dell'Appaltatore aggiudicatario del servizio.
2. L'appaltatore aggiudicatario del servizio assume a suo carico ogni e qualsiasi imposta e tassa, esclusa IVA eventualmente relativa al servizio con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivante nei confronti del Comune di Taormina.

ART. 9
PENALI

1. Le inadempienze derivanti dagli obblighi del presente capitolato, quali il mancato servizio di cui all'art. 2 ed altre simili infrazioni ritenuti lievi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione appaltante nella figura del Dirigente del Servizio, comporteranno una penale del 15% dell'importo del servizio ed eventuali spese per l'esecuzione d'Ufficio del Servizio non effettuato o degli obblighi non adempiuti. In caso di recidività la penale potrà essere raddoppiata e potranno essere adottate più severe misure da parte della Giunta Municipale con propria deliberazione.
2. Per più gravi infrazioni, quali prolungato ritardo del servizio o rifiuto di presentarsi per ricevere ordini o comunicazioni da parte del Dirigente Servizi Sociali o del Responsabile Servizi Sociali, ove non si riavvisi la grave inadempienza contrattuale di cui al presente capitolato, l'Amministrazione Comunale si riserva più severe misure da adottarsi con decisione della Giunta Municipale, previa la formale contestazione degli addebiti.

ART. 10
RISOLUZIONE PER INADEMPIENZA

Per la risoluzione della convenzione per grave inadempienza si conviene l'esclusione di ogni formalità legale, essendo sufficiente il preavviso di un mese mediante lettera raccomandata..

ART. 11
CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Comune di Taormina e l'Appaltatore aggiudicatario del servizio in ordine agli obblighi derivanti dal presente capitolato e dalla convenzione sottoscritta tra le parti, verrà deferita al Tribunale di Messina.

Firma per accettazione
